

Publicato il 06/05/2021

**N. 03040/2021 REG.PROV.COLL.**

**N. 00670/2016 REG.RIC.**

**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**  
**(Sezione Quinta)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 670 del 2016, proposto da

-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Pettorino, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Felice Pettorino in Napoli, Segreteria T.A.R.;

**contro**

Ministero Interno - Questura di Napoli, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz, 11;

**per l'annullamento:**

- dell'ordinanza del Questore della Provincia di Napoli del 20.10.2015, notificata il 28.11.2015 (cd. Foglio di Via obbligatorio), con il quale si disponeva, ai sensi degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n.159 del 6.9.2011, l'allontanamento del ricorrente dal Comune di Ischia, con divieto di farne ritorno per un periodo di anni tre, senza la preventiva autorizzazione del Questore e con l'avviso che in caso di violazione era prevista la pena dell'arresto da uno a sei mesi;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Napoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza straordinaria, tenutasi mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 25, D.L. n. 137/2020, del giorno 20 aprile 2021 il dott. Fabio Maffei e trattenuta la causa in decisione sulla base degli atti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO e DIRITTO**

1.- Il Questore della Provincia di Napoli, con il foglio di via adottato il 20 ottobre 2015 e notificato il successivo 28 novembre, ha vietato all'odierno ricorrente di fare ritorno nel Comune di Ischia per tre anni. La motivazione del provvedimento questorile si fonda essenzialmente sull'arresto del ricorrente per il reato di detenzione al fine di spaccio di sostanza stupefacente, e sulla successiva condanna inflittagli dal Tribunale di Napoli – Sez. distaccata di Ischia - il 27 luglio 2015.

Avverso tale provvedimento e gli atti prodromici l'interessato ha proposto il presente gravame deducendo la violazione degli artt. 1 e 2 del d. lgs. n. 159 del 2011 e l'eccesso di potere anche per difetto di istruttoria, e ne ha chiesto, previa sospensione dell'efficacia, l'annullamento.

Si è costituito del giudizio il Ministero dell'Interno per chiedere la reiezione del ricorso.

All'esito della camera di consiglio dell'8 marzo 2016, fissata per l'esame della domanda di sospensione proposta dal ricorrente, il Collegio ha respinto l'istanza cautelare.

Infine, all'udienza pubblica del giorno 20 aprile 2021 - tenutasi da remoto ai sensi dell'art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e del D.l. n. 44/2021 -, la causa è stata trattenuta in decisione.

2.- Il ricorso è infondato dovendosi confermare il vaglio preliminare operato sull'impugnativa de qua all'esito della fase cautelare.

Con l'unica articolata doglianza, il ricorrente ha censurato l'impugnato provvedimento questorile sostenendo che lo stesso avrebbe annesso esclusiva rilevanza, seppure nell'ottica preventiva qui adottata, ad un unico isolato episodio, sanzionato peraltro dallo stesso giudice penale ai sensi dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 per una fattispecie di lieve tenuità, e avrebbe vietato al ricorrente di ritornare nel Comune di Ischia nonostante vi avesse sempre risieduto.

Nessuna di tali censure merita di essere condivisa.

2.1.- Giova premettere che la Questura di Napoli ha fatto leva - nell'imporre al ricorrente il divieto di fare ritorno nel territorio del Comune di Ischia, senza preventiva autorizzazione, per un periodo di anni tre - sugli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Il foglio di via obbligatorio è disciplinato dal citato art. 2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, a mente del quale "Qualora le persone indicate nell'articolo 1 siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino fuori dei luoghi di residenza, il questore può rimandarvele con provvedimento motivato e con foglio di via obbligatorio, inibendo loro di ritornare, senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni, nel comune dal quale sono allontanate".

Va in primo luogo evidenziato che la Corte costituzionale è più volte intervenuta in subjecta materia, stabilendo importanti principi volti a conciliare l'esigenza di scongiurare la commissione di futuri reati con i principi di legalità e riserva di legge stabiliti dalla Costituzione a tutela dei diritti fondamentali della persona; in particolare, il Giudice delle leggi ha ammesso che, nella descrizione delle fattispecie di prevenzione, il legislatore possa procedere con criteri diversi da quelli normalmente utilizzati nella determinazione degli elementi costitutivi di una figura criminosa e possa far riferimento anche a elementi presuntivi, corrispondenti, però, sempre, a comportamenti obiettivamente identificabili. Il che non vuol dire minor rigore, ma diverso rigore nella previsione e nella adozione delle misure di prevenzione rispetto alla previsione dei reati e alla irrogazione delle pene. L'osservanza del principio di legalità, infatti, richiede pur sempre che la applicazione della misura, ancorché legata, nella maggioranza dei casi, ad un giudizio prognostico, trovi il presupposto necessario in fattispecie di pericolosità, previste e descritte dalla legge, fattispecie destinate a costituire il parametro dell'accertamento giudiziale e, insieme, il fondamento di una prognosi di pericolosità, che solo su questa base può dirsi legalmente fondata (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 12 febbraio 2019, n. 775).

Orbene, è principio pacifico in giurisprudenza quello secondo cui la misura del foglio di via obbligatorio è finalizzata a prevenire reati piuttosto che a reprimerli e presuppone unicamente un giudizio di pericolosità per la sicurezza pubblica fondato su comportamenti attuali del soggetto destinatario che, secondo il prudente apprezzamento dell'Autorità di Polizia, rivelino un'oggettiva ed apprezzabile probabilità di commissione degli stessi; tale misura costituisce esercizio di ampia discrezionalità, che sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, se non sotto i profili dell'abnormità dell'iter logico, della macroscopica illogicità, del travisamento della realtà fattuale (cfr. T.A.R. Marche, 10 settembre 2018, n. 572 ed ivi precedenti giurisprudenziali).

Inoltre, l'Amministrazione può emettere misure di prevenzione anche nei confronti di coloro che con condotte materiali - potenzialmente lesive di terzi - turbino la tranquillità della convivenza civile, a prescindere dal fatto che esse integrino una fattispecie di reato; le norme anzidette, dunque, riconoscono all'Amministrazione un ampio margine di discrezionalità nella valutazione della pericolosità sociale di un individuo, indicando quale unica condizione la sussistenza di ragioni basate su elementi concreti, anche non rilevanti dal punto di vista penale e/o amministrativo (arg. ex T. A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 19 gennaio 2021, n. 215 ed ivi precedenti giurisprudenziali).

2.2.- Fatte queste premesse, nel caso in esame, alla luce degli elementi indicati e delle circostanze specifiche emergenti, può dirsi che il provvedimento impugnato si sottragga ai vizi denunciati.

Invero, come emerge dalla motivazione dell'impugnato provvedimento, l'odierno ricorrente era stato tratto in arresto per la detenzione a fine di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina, avendo peraltro, l'autorità di P.S. rinvenuto nella sua abitazione un quantitativo di analoga sostanza stupefacente pari a gr. 15. Per tale reato è stato condannato dal Tribunale di Napoli alla pena di 10 mesi di reclusione e di € 1.200,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 390 del 1990.

Orbene, il provvedimento questorile, per la consolidata giurisprudenza amministrativa, deve fondarsi necessariamente su circostanze concrete che, oltre ad essere provate, devono altresì potersi, se considerate nel complesso, ritenere significative e concludenti ai fini del giudizio di pericolosità sociale del destinatario del provvedimento (cfr.: Cons. St., sez. III, 20 giugno 2018, n. 3782).

Il foglio di via obbligatorio, previsto dall'art. 2 del d. lgs. n. 159 del 2011, è infatti diretto a prevenire reati socialmente pericolosi, non già a reprimerli, e pertanto, benché non occorra la prova della avvenuta commissione di reati, è richiesta dalla giurisprudenza amministrativa una motivata indicazione dei comportamenti e degli episodi, desunti dalla vita e dal contesto socio-ambientale dell'interessato, da cui oggettivamente emerga una apprezzabile probabilità di condotte penalmente rilevanti e socialmente pericolose (cfr.: Cons. St., sez. III, 14 febbraio 2017, n. 662).

Nel caso di specie, il disvalore sociale della condotta tenuta è stato accertato, peraltro, in sede penale e, unitamente alle circostanze del caso concreto, lascia ritenere la pericolosità del soggetto, incline allo spaccio, e pienamente giustifica l'allontanamento disposto dalla Questura, per tre anni, dal Comune di Ischia.

Non va trascurato, invero, che non solo il ricorrente era stato tratto in arresto in flagranza di reato ma anche che, a seguito della perquisizione operata nella sua abitazione, la P.G. operante aveva rinvenuto l'ulteriore quantitativo di gr. 15 di sostanza stupefacente, evidentemente destinata alla futura attività di spaccio.

Anche un singolo episodio di spaccio, come quello indicato, può integrare, alla luce delle concrete circostanze, la pericolosità sociale atta a giustificare il foglio di via obbligatorio.

Un simile orientamento interpretativo, diversamente da quanto sostiene il ricorrente, non contravviene alla necessità di una interpretazione c.d. tassativizzante in questa materia, in seguito alla sentenza n. 24 del 27 febbraio 2019 della Corte costituzionale, necessità che, non a caso, la giurisprudenza ha ripetutamente affermato (cfr.: Consiglio di Stato, sez. III, 06/11/2019, n. 7575).

Invero, quanto alla vicenda in esame, non si può negare che il possesso di sostanza stupefacente, sia sulla persona del ricorrente all'atto dell'arresto che, il giorno successivo, presso la sua abitazione, lasci ritenere sulla base di circostanze univoche, concrete e tutt'altro che labili, che lo stesso possa essere dedito costantemente all'attività di spaccio nel Comune di Ischia, e sia un soggetto pericoloso, ai fini dell'art. 1, comma 1, lett. c), del d. lgs. n. 159 del 2011, come bene ha ritenuto la Questura di Napoli, poiché dedito alla commissione di reati che, come lo spaccio di sostanze stupefacenti, offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale (anche) dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.

In definitiva, il gravame deve essere respinto.

3.- Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza dell'odierno ricorrente. Rimane a suo definitivo carico anche il contributo unificato richiesto per la proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge;

condanna il ricorrente a rifondere in favore del Ministero dell'Interno le spese del presente grado del giudizio, che liquida nell'importo di € 2.000,00 (duemila/00), oltre gli accessori come per legge.

pone definitivamente a carico del ricorrente il contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio, tenutasi mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 25 D.L. n. 137/2020 e D.L. n. 44/2021, del giorno 20 aprile 2021 con l'intervento dei magistrati:

Maria Abbruzzese, Presidente

Diana Caminiti, Consigliere

Fabio Maffei, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Fabio Maffei**

**IL PRESIDENTE**

**Maria Abbruzzese**

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.